



COMUNE DI ODERZO
(Provincia di Treviso)

SERVIZIO - TRIBUTI

REGOLAMENTO
COMUNALE

**PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE E
PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA
(TOSAP)**

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE - N°46 del 28/10/2009
ENTRATO IN VIGORE - il 14/11/2009

MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE - N°63 del 22/12/2009
ENTRATO IN VIGORE - il 15/01/2010

MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE - N°32 del 12/05/2010
ENTRATO IN VIGORE - il .11/06/2010

INDICE

| | |
|--|----|
| ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO | 3 |
| ART. 2 - OCCUPAZIONI SOGGETTE A CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE..... | 3 |
| ART. 3 - OCCUPAZIONI SOGGETTE ALLA TASSA COMUNALE | 3 |
| ART. 3 BIS - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI. | 3 |
| ART. 4 - DOMANDA DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE | 4 |
| ART. 5 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA | 5 |
| ART. 6 - PARERI..... | 5 |
| ART. 7 - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE..... | 6 |
| ART. 8 - MODIFICA, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE | 6 |
| ART. 8 BIS - RINNOVO DELLA CONCESSIONE | 7 |
| ART. 9 - OCCUPAZIONI D'URGENZA | 7 |
| ART. 9 BIS - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE..... | 7 |
| ART. 10 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO | 7 |
| ART. 11 - SOGGETTI PASSIVI..... | 8 |
| ART. 12 - DETERMINAZIONE DELLA TASSA | 8 |
| ART. 13- GRADUAZIONE DELLA TASSA..... | 8 |
| ART. 14 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE..... | 9 |
| ART. 15 - OCCUPAZIONI PERMANENTI, DISCIPLINA..... | 9 |
| ART. 16 - PASSI CARRABILI | 9 |
| ART. 17 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DISCIPLINA..... | 10 |
| ART. 17-BIS - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI ALCUNE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE..... | 11 |
| ART. 18 - ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA | 13 |
| ART. 19 - FUNZIONARIO RESPONSABILE..... | 13 |
| ART. 20 - SANZIONI E VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO..... | 13 |
| ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE..... | 14 |

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione della tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni di occupazione.
2. Vengono osservate le disposizioni del Capo II del D.Lgs. 15.11.1993, n° 507 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del D.Lgs. 30.3.1992, n° 285 (Codice della Strada) e successive modifiche e relativo regolamento di esecuzione.

ART. 2 - OCCUPAZIONI SOGGETTE A CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Tutte le occupazioni, di qualsiasi natura, sia sul suolo che sopra o sotto il suolo, delle aree stradali e piazze comunali, nonché delle aree del demanio e del patrimonio indisponibile comunale e delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, sono soggette concessione o autorizzazione del Comune.
2. Sono parimenti soggette ad autorizzazione le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune, individuato ai sensi degli artt. 3 e 4 del Codice della Strada con il relativo provvedimento comunale.
3. Le occupazioni di aree del patrimonio disponibile del Comune sono soggette al regime contrattuale del codice civile.

ART. 3 - OCCUPAZIONI SOGGETTE ALLA TASSA COMUNALE

1. Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione del suolo pubblico di cui al Capo II del D.Lgs. 15.11.1993, n° 507, le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche di fatto nelle aree di circolazione stradale e su tutti i beni demaniali e patrimoniali indisponibili del Comune.
2. Sono soggette alla tassa anche le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma 1, (esclusi i balconi, le verande e simili infissi di carattere stabile sporgenti dai fabbricati), nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica anche alle occupazioni su tratti di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio e sui tratti di strade statali o provinciali che attraversano il territorio comunale.
4. Sono escluse dall'applicazione della tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato.

ART. 3 BIS - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI.

1. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 49 del D. Lgs. 507/1993 e dall'art. 3, comma 67 Legge n. 549/1995, relativamente alle occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati, non sono soggette alla tassa le occupazioni per le quali è riscontrato uno spiccato interesse pubblico o vi è irrilevanza del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico o mancanza di beneficio economico ritraibile dalle occupazioni stesse, quali:

- a) occupazioni da chiunque realizzate per conto dell'Amministrazione comunale per la realizzazione di opere pubbliche semprechè l'occupazione sia limitata al tempo ed allo spazio strettamente necessari per l'esecuzione delle opere;
- b) occupazioni temporanee per manifestazioni di carattere religioso legate all'esercizio diretto del culto, regolamentate attraverso intese con lo Stato;
- c) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non lucrative di Utilità Sociale – ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizioni che tali organizzazioni risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze
- d) le occupazioni realizzate dalle associazioni iscritte in albi comunali, provinciali o regionali o da partner istituzionali, per iniziative a rilevante interesse pubblico riconosciuto con apposito atto di Giunta, nel quale va evidenziato il beneficio economico derivante al richiedente dall'esenzione in esame;
- e) le occupazioni per le quali non è richiesto un atto di concessione da parte del Comune ;
- f) le occupazioni a carattere ornamentale considerate come contributo all'arredo urbano;
- g) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, previa modifica dell'atto, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- h) le occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche promosse dal Comune, effettuate anche da soggetti cui viene conferito l'incarico per l'organizzazione operativa e per le quali il Comune sostiene, nella totalità o in parte le spese;
- i) le occupazioni che rivestono carattere di rilevante interesse comunale specificatamente riconosciuto con apposito atto di Giunta, anche a carattere generale. Negli atti che rilevano l'interesse pubblico va evidenziato il beneficio economico derivante dall'esenzione in esame;
- j) le occupazioni poste in essere per i portatori di handicap;
- k) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- l) occupazioni per manutenzione del verde, potatura di alberi, ecc., con mezzi meccanici o automezzi operativi, semprechè di durata non superiore a otto ore nell'arco della giornata;
- m) le occupazioni con attrezzature per la gestione dei rifiuti urbani.

2. Non sono inoltre soggette alla tassa:

- a) le occupazioni permanenti con passi carrabili di cui all'art. 44 , commi da 3 a 11 del D.Lgs. n° 507/93, giusta deliberazione del C.C. n. 6/1996 e n. 89/1997, a decorrere dal 1° gennaio 1996;
- b) le occupazioni con tende e simili, fisse o retrattili, giusta deliberazione del C.C. n. 3/1998, a decorrere dal 1° gennaio 1998;

ART. 4 - DOMANDA DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Il soggetto interessato ad occupare gli spazi di cui all'art. 2 deve presentare domanda, in bollo, all'Amministrazione comunale almeno 30 giorni prima della data di occupazione, fatti salvi termini diversi stabiliti per singole tipologie di occupazione con delibera della giunta comunale, pena inammissibilità, utilizzando preferibilmente il modulo fornito dall'ufficio competente, indicando obbligatoriamente i seguenti dati ed elementi:

- a) generalità, residenza e codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la domanda;
- b) generalità, domicilio e codice fiscale dell'occupante, ovvero, se ente o società, denominazione, ragione sociale, sede legale codice fiscale o partita I.V.A.;
- c) ubicazione dell'area da occupare;
- d) indicazione della superficie e descrizione delle modalità e dei mezzi di occupazione;

e) durata e decorrenza dell'occupazione chiesta.

2. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano caratteristiche di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

3. L'Amministrazione comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura e con le modalità stabilite dal competente Servizio all'atto della formulazione del parere di cui all'art. 6.

4. Qualora il richiedente non sia in grado di indicare nell'istanza la decorrenza dell'occupazione è tenuto, in ogni caso, a comunicarla almeno due giorni prima di effettuare l'occupazione medesima.

ART. 5 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. Le domande di occupazione sono assegnate al servizio competente per l'istruttoria e la loro definizione secondo il Regolamento comunale che disciplina il funzionamento e l'organizzazione dei servizi e degli uffici o con apposito provvedimento dell'organo competente.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è quello indicato nel regolamento comunale sui procedimenti amministrativi.

3. In caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce preferenza:

- a) la priorità di presentazione,
- b) la richiesta dei titolari di esercizi commerciali o pubblici esercizi che chiedano lo spazio antistante l'esercizio stesso.

4. E' motivo di diniego la precedente revoca della concessione o autorizzazione di occupazione prevista dall'art. 8.

5. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, entro 20 giorni dalla domanda, possono essere chiesti documenti, atti, chiarimenti e quanto altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza. In tal caso il termine indicato nel comma 2. decorrerà dalla data di presentazione della documentazione richiesta

ART. 6 - PARERI

1. Per ogni domanda di occupazione di suolo pubblico deve essere chiesto il parere preventivo della Polizia Municipale.

2. Ove occorra, deve essere chiesto il parere del servizio Lavori Pubblici, del Servizio Urbanistica e del Servizio Commercio e attività Produttive .

3. I pareri di cui ai commi precedenti devono contenere le prescrizioni di carattere tecnico e normativo cui il richiedente dovrà attenersi

ART. 7 - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione, rilasciato dal Funzionario responsabile del Tributo, deve indicare:
 - a) il numero della concessione;
 - b) il nominativo o la ragione sociale del titolare dell'occupazione;
 - c) il codice fiscale o la partita IVA del soggetto occupante;
 - d) l'indirizzo o la sede legale dell'occupante;
 - e) l'ubicazione dell'occupazione;
 - f) la dimensione dell'occupazione;
 - g) la descrizione delle modalità di occupazione e le eventuali prescrizioni di carattere tecnico e normativo cui il concessionario dovrà attenersi, incluse nei pareri di cui all'art. 6;
 - h) la durata dell'occupazione con precisa indicazione dei termini di inizio e di cessazione.
2. In tutti i casi le concessioni o autorizzazioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare, del diritto di accesso alle proprietà private.
3. Le concessioni o autorizzazioni per occupazioni permanenti sono rilasciate per una durata massima di anni 20 (venti) e non possono essere tacitamente rinnovate.
4. L'Amministrazione Comunale, a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nella concessione o autorizzazione, potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fidejussoria.
5. Il deposito sarà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del rispetto delle norme e delle prescrizioni.
6. La misura del deposito sarà stabilita in relazione alla dimensione, durata, natura e caratteristiche dell'occupazione.

ART. 8 - MODIFICA, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di revoca della concessione o autorizzazione:
 - a) l'uso improprio dell'area concessa;
 - b) il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nella concessione o autorizzazione;
 - c) la violazione di norme di legge e regolamentari in materia o connesse all'esercizio dell'attività svolta sull'area oggetto della concessione;
 - d) il mancato pagamento della tassa, entro i termini stabiliti nella concessione o autorizzazione o comunque previsti dalle disposizioni legislative in materia.
2. E' causa di decadenza della concessione o autorizzazione, il mancato esercizio dell'occupazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data del rilascio della stessa.
3. L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato. In tal caso il concessionario ha diritto al rimborso proporzionale della tassa corrisposta anticipatamente senza interessi, ai sensi dell'art. 41, comma 1. del D. Lgs. n. 507/93.

ART. 8 BIS - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga al comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.
4. Il mancato pagamento della tassa per occupazioni già realizzate costituisce motivo di diniego a concessioni di rinnovi o proroghe o autorizzazioni per nuove richieste da parte dello stesso occupante.

ART. 9 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale anche verbalmente. L'Ufficio provvederà ad accertare, previo parere di cui all'art. 6, se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

ART. 9 BIS - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al comune contestualmente a quelle per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

ART. 10 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ivi comprese quelle relative alla circolazione stradale, nonché quelle specificate nell'atto di concessione o autorizzazione, ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico o delle aree assegnate ed i termini di validità della concessione
- b) versare la tassa alle scadenze previste;
- c) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
- d) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici, in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione. In mancanza vi provvede il Comune, con addebito delle spese;
- e) esibire, su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana, l'atto che legittima l'occupazione;
- f) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
- g) non concedere o trasferire a terzi la concessione.

ART. 11 - SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. Per le occupazioni abusive, il pagamento della tassa non esclude l'applicazione delle sanzioni amministrative o penali, né l'eventuale risarcimento di danni.

ART. 12 - DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. Per la determinazione della tassa si applicano le disposizioni degli artt. da 42 a 48 del D.Lgs. 15.11.1993, n° 507, integrate con le disposizioni del presente regolamento.
2. La tassa è determinata in base alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale in riferimento alle singole fattispecie di occupazione.
3. La tassa non è dovuta se di ammontare inferiore o uguale Euro 5,00.

ART. 13- GRADUAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è graduata secondo l'importanza dell'area. A tale effetto, le strade, le piazze, gli spazi e le altre aree indicate nell'art. 38 del D.Lgs. n° 507/93, sono classificate in tre categorie, articolate nelle seguenti proporzioni:
 - prima categoria: 100 per cento;
 - seconda categoria: 70 per cento;
 - terza categoria: 40 per cento.
2. L'elenco di classificazione di cui al comma 1. è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 89 del 5 dicembre 1994.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche classificate in categorie diverse, si fa riferimento alla categoria corrispondente alla tariffa più elevata.

ART. 14 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE

1. Ai fini della commisurazione della tassa si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 42 del D.Lgs. n° 507/93.
2. Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie tassabile è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti più esterni della effettiva occupazione.
3. Per le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo la superficie tassabile è determinata con riferimento alla proiezione al suolo pubblico dell'oggetto sovrastante o sottostante non aderente al suolo pubblico, estesa fino ai bordi estremi od alle linee più sporgenti.
4. Per le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, la superficie tassabile è determinata considerando la proiezione dell'oggetto al suolo pubblico e misurando il poligono risultante.
5. Per tutte le occupazioni, sia permanenti che temporanee, le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate al 10 per cento.
6. Sono computati nel calcolo della superficie imponibile, salvo che il loro utilizzo sia indispensabile per impedire l'uso improprio dell'area su cui sono collocati, i manufatti (fioriere, vasi o altri elementi a scopo ornamentale) che delimitino un'area destinata allo svolgimento di attività commerciali o lucrative in genere.

ART. 15 - OCCUPAZIONI PERMANENTI, DISCIPLINA

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma non frazionabile.
2. Per le occupazioni soprastanti il suolo la tassa è ridotta del 30 per cento.
3. Per le occupazioni del sottosuolo la tassa è ridotta del 30 per cento.
4. Le occupazioni permanenti del territorio comunale realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono soggette al canone di cui al combinato disposto del comma 2 lett. f) e del comma 3 dell'art. 63 del D. Lgs. N. 446/1997. Il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, per la misura unitaria per utenza, stabilita dalla legge, da versare in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno a mezzo conto corrente postale intestato al Comune.

ART. 16 - PASSI CARRABILI

1. Si applica la disciplina di cui all'art. 44 del D.Lgs. n° 507/93.
2. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune o dalla Provincia di cui al comma 9. dell'art. 44 del D.Lgs. n° 507/93, la tariffa è ridotta del 90 per cento.
3. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti di cui al comma 10 dell'art. 44 del D.Lgs. n° 507/93, la tariffa è ridotta del 60 per cento.

4. Il contribuente che non abbia interesse ad utilizzare il passo carrabile, può richiederne la soppressione presentando apposita domanda all'Ufficio Tributi del Comune. Ogni spesa relativa alla rimessa in pristino dell'assetto stradale è effettuata dal richiedente a sua cura, secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

5. Ogni passo carrabile autorizzato deve essere contraddistinto dallo specifico segnale previsto dal regolamento del Codice della Strada, fornito esclusivamente dal Comune previo rimborso della spesa per installazione e fornitura.

6. Ogni segnale reca l'indicazione del Comune, l'anno ed il numero distintivo assegnato all'atto dell'autorizzazione.

7. E' vietato l'uso di segnali di riconoscimento diversi da quelli forniti dal Comune.

8. Su espressa richiesta del proprietario e tenuto conto delle esigenze di viabilità, il Comune può vietare, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, la sosta indiscriminata nell'area antistante gli accessi descritti al comma precedente per una superficie non superiore a 10 mq.

La tassa per tale area è ridotta del 70 per cento.

ART. 17 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DISCIPLINA.

1. Per le occupazioni temporanee si applica la disciplina di cui all'art. 45 del D.Lgs. 507/93, integrata con le disposizioni del presente regolamento.

2. La tassa è dovuta per fasce orarie di occupazione, in base alla tariffa giornaliera determinata entro i limiti di cui all'art. 45, commi 1 e 2 del D.Lgs. 15.11.1993, n° 507, come segue:

1^ fascia - dalle ore 00.00 alle ore 06.00 in misura del 10%;

2^ fascia - dalle ore 06.01 alle ore 18.00 in misura del 75%;

3^ fascia - dalle ore 18.01 alle ore 24.00 in misura del 15%.

3. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 20 per cento.

4. Si applicano anche per le occupazioni temporanee le riduzioni nella misura di cui all'art. 15, commi 2 e 3 del presente Regolamento.

5. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta del 70 per cento.

6. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 30 per cento.

7. Per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato, realizzate su aree a ciò destinate e specificatamente individuate con provvedimento della Giunta, la tassa è ridotta del 30 per cento.

8. soppresso

ART. 17-BIS - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI ALCUNE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

1. Le occupazioni dell'area omogenea di Piazza Grande e di altre "aree pedonali", sono informate ai seguenti criteri:

a) raccolta fondi :

salvo che per le manifestazioni a carattere nazionale, la raccolta fondi è uniformata ai seguenti principi:

- è vietata qualsiasi forma di vendita o contrattazione dei beni esposti;
- il bene deve essere ceduto in cambio di una libera contribuzione e non di un importo prefissato;
- dovrà essere comunque esposto un cartello con la scritta "offerte libere";
- può essere effettuata dalla stessa organizzazione od associazione al massimo 2 volte nell'arco dell'anno e per non più di 2 giorni di seguito;

In caso di più richieste per la medesima giornata, salvo assenso reciproco, sarà data priorità alla manifestazione a carattere nazionale promossa da ONLUS ;

b) mostre di autovetture e vetture d'epoca o altre similari :

- deve essere garantita l'incolumità della pavimentazione ;
- in caso di concessionari di auto, l'occupazione può avvenire al massimo 4 volte nell'arco dell'anno e per non più di 2 giorni di seguito da parte del medesimo concessionario; dal computo sono escluse le occupazioni in occasione di manifestazioni promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;

c) pubblicità di tipo commerciale:

- è vietato collocare totem, striscioni, piramidi o altri supporti pubblicitari a carattere commerciale, fatto salvo il caso di impianti convenzionati con il Comune che possano essere strumento di comunicazione istituzionale per l'ente;
- non sono considerate a carattere commerciale le occupazioni realizzate allo scopo di promuovere manifestazioni di tipo culturale, sportivo o ricreativo, religioso, a scopo benefico, o che godono del patrocinio del Comune o di altri Comuni a condizione di reciprocità o quelle poste in essere dai soggetti di cui al punto successivo;
- l'occupazione può avvenire al massimo per 10 giorni, riferito ad evento per ogni anno solare, salvo che per i partner istituzionali del Comune quali, a titolo esemplificativo, Fondazione Oderzo Cultura, Pro Loco, Protezione Civile Comunale, Associazione Carabinieri, Banda Turrone, C.R.I., CIMIC Group.

2. Ai fini del comma precedente viene definita come "area omogenea di Piazza Grande" l'area che comprende, oltre a Piazza Grande, anche Piazza Carducci, Via Dall'Ongaro, Piazza Castello ex distributore, Riviera Monticano, Campiello del Duomo, Contrada Rossa e Contrada del Cristo e sono definite "aree pedonali" le zone limitrofe chiuse al traffico anche temporaneamente.

3. Criteri generali per la concessione di altre tipologie di occupazione su tutto il territorio comunale

a) mostre di pittura o di altre opere dell'ingegno:

- è necessaria la presenza sul posto dell'artista o dell'inventore;

b) occupazioni nelle aree mercatali:

- nell'area destinata a mercato merceologico individuata nel vigente "Piano del Commercio su aree pubbliche" adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 10 ottobre 2005 e a "Mercato Agricolo" istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 7

luglio 2008 possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli; pertanto **negli orari** di svolgimento di detti mercati sulle aree individuate è vietato svolgere qualsiasi attività promozionale o commerciale.

c) occupazioni con fioriere, vasi o altri elementi a scopo ornamentale:

- sono considerate dall'Amministrazione Comunale come contributo all'arredo urbano i manufatti che rientrino in uno dei seguenti due casi:

1. siano collocati in aderenza all'edificio dell'attività cui si riferiscono, in numero non superiore a due, di dimensioni massime cm 50 x 50 e comunque tali da non ostacolare la circolazione, e a condizione che non contengano o non siano adibiti a messaggi pubblicitari o commerciali;
2. svolgano la funzione di impedire l'uso improprio dell'area su cui sono collocati, senza delimitarla, e a condizione che non contengano o non siano adibiti a messaggi pubblicitari o commerciali.

d) occupazione con merci o espositori di merci:

- sono consentite nel limite massimo di 80 cm dal limite delle pareti prospicienti l'esercizio commerciale interessato oppure tra le colonne dei porticati e per una lunghezza massima pari a quella del fronte dell'esercizio medesimo, purchè non arrechino intralcio alla circolazione pedonale o veicolare, compreso il passaggio di passeggini e carrozzine per portatori di handicap, lasciando libero un passaggio pedonale di almeno ml 1,50;
- la concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale; le strutture e le merci, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

e) attività artigianali di prodotti gastronomici per asporto:

- è consentita l'occupazione del suolo pubblico esclusivamente per il posizionamento del numero massimo di due panche situate in aderenza al locale e per una profondità massima di cm 80, con la sola funzione di conforto per gli avventori in occasione dell'acquisto, purchè non arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare, compreso il passaggio di passeggini e carrozzine per portatori di handicap, lasciando libero un passaggio pedonale di almeno ml 1,50.

f) cantieri edili:

- nell'esecuzione di lavori edili e altri interventi di manutenzione o ristrutturazione, con o senza l'ausilio di mezzi di supporto, deve essere privilegiato l'utilizzo di aree interne, salvo che vi siano ragioni di sicurezza o sproporzione dell'onere economico per la realizzazione dell'occupazione all'interno del cantiere, da documentare con relazione di tecnico abilitato (direttore lavori o del responsabile della sicurezza)
- se il cantiere comporta l'occupazione di marciapiede o sede stradale la stessa deve essere consentita per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori e previa predisposizione da parte del richiedente di proposta di efficienti e sicuri percorsi alternativi (schemi ex D.M. 17.12.2008) da indicare obbligatoriamente nell'istanza di cui all'art. 4; in tal caso la relativa segnaletica e l'informazione agli utenti interessati è a carico del titolare dell'autorizzazione.
- le aree concesse per lavori edili non possono essere utilizzate per lo stazionamento di veicoli, ad eccezione delle macchine operatrici

g) circhi equestri e attività dello spettacolo viaggiante:

- i criteri per la concessione di aree per l'installazione di circhi equestri o attività di spettacolo viaggiante assimilabili e per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante sono

stabiliti dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 16 aprile 2008 .

- le aree comunali disponibili sono individuate con deliberazione della Giunta Comunale

h) mestieri girovaghi:

- le aree, i tempi, i periodi e le modalità di svolgimento su area pubblica dei mestieri girovaghi di cui agli artt.li 22 e 23 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 14 maggio 2008, sono definiti con deliberazione della Giunta Comunale;
- competente al rilascio dell'autorizzazione è il Comando di Polizia Municipale.

i) occupazioni per propaganda elettorale, comizi e raccolta firme:

- per le occupazioni di suolo pubblico durante il periodo di propaganda elettorale, si fa riferimento alla disciplina dettata dalle leggi speciali in materia;
- in ogni caso, tali occupazioni sono soggette ad istanza da presentare a cura del legale rappresentante o del delegato almeno 5 giorni lavorativi precedenti l'occupazione richiesta.

ART. 18 - ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA

L'Ufficio Tributi del Comune procede agli accertamenti, alla liquidazione, al rimborso e alla riscossione coattiva della tassa in conformità a quanto previsto dall'art. 51 del D.Lgs. n° 507/93.

ART. 19 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Nel caso di gestione diretta, il Sindaco designa un dipendente comunale, avente la qualifica non inferiore a funzionario, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche.

2. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

3. Il nominativo del funzionario designato è comunicato al Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla nomina.

4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni del funzionario spettano al concessionario.

ART. 20 - SANZIONI E VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. n° 507/93.

2. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con il pagamento di una somma in denaro da € 25,00 ad € 50,00, salvo che il fatto costituisca violazione alle norme del Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione, nel qual caso si applicano le sanzioni ivi previste.

ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento sostituisce quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 23 del 28 febbraio 1996 e successive modifiche ed entra in vigore nel 15° giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo Pretorio.